

Seduta N° 139

Adunanza 26 GENNAIO 2026

Il giorno 26 del mese di gennaio duemilaventisei alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 1-2165/2026/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 81/2015. Decreto interministeriale del 12 ottobre 2015. Approvazione del documento “Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali”, in sostituzione di quello adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 8-2309 del 20 novembre 2020.

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

- la legge n. 183/2014 reca “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- il decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della legge 183/2014, relativo alla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, al Capo V, rispettivamente agli articoli 41 e 46;
- definisce l’articolazione dell’apprendistato nelle seguenti tipologie:
 - I. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 (apprendistato duale di primo livello);
 - II. apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 44;

III. apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 (apprendistato duale di terzo livello);

- stabilisce che, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226/2005;
- il decreto interministeriale del 12 ottobre 2015, in attuazione del suddetto decreto legislativo, ha, tra l'altro, definito gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi, lo "Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa", lo "Schema di Piano formativo individuale" e lo "Schema di dossier individuale", disponendo che entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscano, con propri atti, le disposizioni ivi previste.

Richiamato che con la deliberazione n. 8-2309 del 20 novembre 2020, in attuazione al decreto legislativo n. 81/2015 ed al decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 sopra citati, la Giunta regionale ha approvato, in sostituzione di quello precedentemente adottato con la D.G.R. n. 26-2946 del 22 febbraio 2016, il documento *"Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali"*, oggetto dell'intesa sottoscritta tra la Regione Piemonte, le Parti sociali più rappresentative a livello regionale, l'Ufficio scolastico regionale, gli Atenei, le Fondazioni ITS e ANPAL servizi.

Richiamato, inoltre, che la legge regionale n. 32/2023 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro", che ha abrogato precedente legge regionale n. 34/2008, all'articolo 62 "Disposizioni transitorie", comma 1, sancisce, tra l'altro, che, fino all'approvazione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 10 della legge medesima, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Premesso, inoltre, che:

- il decreto legislativo n. 36/2021 ha dettato una disciplina specifica per l'apprendistato presso le società sportive;
- la circolare ministeriale n. 12 del 6 giugno 2022 ha fornito chiarimenti interpretativi sull'apprendistato di I livello rispetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2015 e del decreto interministeriale del 12 ottobre 2015;
- la legge n. 99/2022 "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" ed il successivo DPR del 29 dicembre 2023 "Individuazione di figure professionali nazionali per i nuovi percorsi degli ITS Academy di sesto livello EQF e adozione delle tabelle nazionali di corrispondenza" hanno aggiornato i livelli dei percorsi formativi degli ITS Academy;
- la legge n. 121/2024 "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" prevede la possibilità di conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore in quattro anni;
- il decreto legge n. 48/2025, convertito nella legge n. 80/2025, all'articolo 36, comma 1, è intervenuto sull'articolo 47 del decreto legislativo n. 81/2015, introducendo l'estensione dell'applicazione dell'apprendistato di ricollocazione a condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione, nonché ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354/1975.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, Settore “Formazione Professionale” si rende necessario adeguare il citato documento "Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali":

- I. alle modifiche introdotte dalle richiamate normative nazionali, al fine di superare disallineamenti tra tali normative e quella regionale, prevenendo possibili elementi di confusione;
- II. ad alcuni aggiornamenti di documenti e gestionali regionali nel frattempo intervenuti e rispetto ai quali è opportuno inserire i riferimenti tecnici più attuali.

Dato atto, inoltre, che il citato Settore “Formazione Professionale” ha appurato che, trattandosi di interventi di mero adeguamento normativo o di aggiornamento ai corretti riferimenti che, non comportando elementi di discrezionalità né modifiche sostanziali, non richiedono l’avvio di un nuovo tavolo di concertazione e la modifica dell’intesa precedentemente sottoscritta.

Richiamato che l’articolo 11 della citata legge regionale n. 32/2023 sancisce l’istituzione della “Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell’orientamento permanente”, declinandone le funzioni e la composizione.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del sopra citato Settore “Formazione Professionale”, è stata resa, in data 17 dicembre 2025, apposita informativa in sede di “Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell’orientamento permanente”, di cui al DPGR n. 84 del 9 ottobre 2025.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 11-739 del 31 gennaio 2025, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027, come aggiornato dalla D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura esclusivamente procedurale, di indirizzo e di definizione dei criteri.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

DELIBERA

- a. di approvare, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2015 e del decreto interministeriale del 12 ottobre 2015, il documento denominato “Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali”, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione di quello approvato con la DGR n. 8-2309 del 20 novembre 2020, di cui ne rappresenta il mero adeguamento normativo;

- b. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".



*Assessorato Istruzione, Lavoro,
Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario
Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro*

APPRENDISTATO

*Disciplina degli standard formativi,
criteri generali per la realizzazione dei percorsi
e aspetti contrattuali*

Aggiornamento 2026

*ai sensi
del Decreto Legislativo 15/05/2015, n. 81
e del Decreto Interministeriale 12/10/2015*

Sommaro

Premessa.....	4
Sezione 1 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.....	6
1. Finalità del contratto.....	6
2. Requisiti dei destinatari.....	6
3. Durata e aspetti contrattuali.....	6
4. Formazione prevista.....	6
4.1 Formazione tecnico-professionale.....	6
4.2 Formazione di base e trasversale.....	7
5. Modalità di erogazione della formazione di base e trasversale.....	9
5.1 Soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica.....	9
5.2 Formazione di base e trasversale erogata dal datore di lavoro.....	9
6. Obblighi del datore di lavoro e dell'apprendista.....	10
6.1 Redazione del Piano formativo individuale (PFI).....	10
6.2 Iscrizione dell'apprendista all'offerta formativa pubblica.....	10
6.3 Frequenza alle attività di formazione.....	10
Sezione 2 L'APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE.....	11
Aspetti generali.....	11
7. Aspetti contrattuali.....	11
7.1 Data termine periodo formativo.....	11
7.2 Termine effettivo del contratto di apprendistato duale.....	11
7.3 Organicità del sistema di apprendistato duale e successione di contratti.....	12
7.3.1 Prosecuzione di un contratto di Apprendistato di I livello.....	12
7.3.2 Prosecuzione di un contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca.....	12
8. Organizzazione didattica dei percorsi formativi.....	12
9. Responsabilità e funzioni dell'istituzione formativa.....	13
9.1 Informazione all'apprendista.....	13
9.2 Protocollo.....	13
9.3 Piano formativo individuale (PFI).....	13
9.4 Funzioni del tutor formativo.....	14
9.5 Monitoraggio dei percorsi.....	14
9.6 Comunicazione di conclusione dei percorsi.....	14
10. Requisiti e responsabilità del datore di lavoro.....	15
10.1 Requisiti del datore di lavoro.....	15
10.2 Modalità di selezione degli apprendisti.....	15
10.3 Funzioni del tutor aziendale.....	15
10.4 Retribuzione dell'apprendista.....	16
Apprendistato di I livello per la QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE.....	17
11. Finalità del contratto.....	17
12. Requisiti dei destinatari.....	17
13. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato.....	17
14. Formazione prevista.....	18
14.1 Qualifica professionale.....	18
14.2 Diploma professionale.....	18
15. Istituzioni formative.....	18
Apprendistato di I livello per il DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....	19
16. Finalità del contratto.....	19
17. Requisiti dei destinatari.....	19
18. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato.....	19
19. Formazione prevista.....	19
20. Istituzioni formative.....	21
Apprendistato di I livello per il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE DI ENOTECNICO.....	22
21. Finalità del contratto.....	22
22. Requisiti dei destinatari.....	22
23. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato.....	22
24. Formazione prevista.....	22

25. Istituzioni formative.....	23
Apprendistato di I livello per il CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS).....	24
26. Finalità del contratto.....	24
27. Requisiti dei destinatari.....	24
28. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato.....	24
29. Formazione prevista.....	24
30. Istituzioni formative.....	24
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS).....	25
31. Finalità del contratto.....	25
32. Requisiti dei destinatari.....	25
33. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato.....	25
34. Formazione prevista.....	25
35. Istituzioni formative.....	26
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per la LAUREA O DIPLOMA ACCADEMICO.....	27
36. Finalità del contratto.....	27
37. Requisiti dei destinatari.....	27
38. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato.....	27
39. Formazione prevista.....	27
40. Istituzioni formative.....	28
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il MASTER DI I E II LIVELLO.....	29
41. Finalità del contratto.....	29
42. Requisiti dei destinatari.....	29
43. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato.....	29
44. Formazione prevista.....	29
45. Istituzioni formative.....	29
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il DOTTORATO DI RICERCA O DIPLOMA ACCADEMICO DI FORMAZIONE ALLA RICERCA.....	31
46. Finalità del contratto.....	31
47. Requisiti dei destinatari.....	31
48. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato.....	31
49. Formazione prevista.....	31
50. Istituzioni formative.....	32
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per ATTIVITÀ DI RICERCA.....	33
51. Finalità del contratto.....	33
52. Requisiti dei destinatari.....	33
53. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato.....	33
54. Formazione prevista.....	33
55. Istituzioni formative.....	33
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per PRATICANTATO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE.....	34
56. Finalità del contratto.....	34
57. Requisiti dei destinatari.....	34
58. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato.....	34
59. Formazione prevista.....	34
60. Istituzioni formative.....	34

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 4 di 34

Premessa

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle due tipologie finalizzate al conseguimento di un titolo di studio:

1. *l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore* (di seguito *apprendistato di I livello*);
2. *l'apprendistato di alta formazione e di ricerca*.

Il D.Lgs. 81/2015 prevede che le suddette tipologie di apprendistato integrino organicamente, in un *sistema duale*, formazione e lavoro con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali indicate nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), di seguito riportati:

APPRENDISTATO DI I LIVELLO (art. 43 D.Lgs. 81/2015)

- Qualifica professionale (EQF 3)
- Diploma professionale (EQF 4)
- Diploma di istruzione secondaria superiore (EQF 4)
- Diploma di specializzazione di enotecnico (EQF 4)
- Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS (EQF 4)

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (art. 45 D.Lgs. 81/2015)

- Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate – ITS biennale (EQF 5)
- Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate – ITS triennale (EQF 6)
- Laurea professionalizzante (EQF 6)
- Laurea triennale o Diploma accademico AFAM di I livello (EQF 6)
- Laurea magistrale o Diploma accademico AFAM di II livello (EQF 7)
- Laurea a ciclo unico o Diploma accademico di specializzazione AFAM (EQF 7)
- Master universitario/AFAM di I livello (EQF 7)
- Master universitario/AFAM di II livello (EQF 8)
- Dottorato di ricerca o Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM (EQF 8)

L'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che l'apprendistato di alta formazione e di ricerca sia, altresì, finalizzato allo svolgimento di:

- Attività di ricerca
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Il D.Lgs. 81/2015 all'articolo 42 comma 5, oltre a quanto direttamente normato, rimette la disciplina del contratto di apprendistato ad accordi interconfederali ovvero ai “contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale¹” (di seguito CCNL).

Il Decreto interministeriale del 12/10/2015, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs.

¹ Come definiti dall'articolo 51 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 5 di 34

81/2015 ha stabilito la “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 (di seguito *Apprendistati duali*).

La circolare MLPS n. 12 del 06/06/2022 “Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015” ha fornito chiarimenti interpretativi sull'apprendistato di *I livello* rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12/10/2015.

Il D.Lgs. 36/2021 di “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” ha previsto una disciplina specifica per l'apprendistato di I livello e di Alta formazione e ricerca per le società professionistiche e dilettantistiche e l'apprendistato professionalizzante per le società professionistiche.

La Regione Piemonte, alla luce delle disposizioni di legge e nell'ambito della propria competenza, con il presente documento procede all'adeguamento normativo della “Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali” del contratto di apprendistato, precedentemente approvata, previa intesa con le Parti sociali, l'Ufficio scolastico regionale, gli Atenei, le Fondazioni ITS e ANPAL servizi, con DGR n. 8-2309 del 20/11/2020 ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 12/10/2015, emanato in attuazione dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015.

Il presente documento si articola in due Sezioni:

- la **Sezione 1**, dedicata all'**apprendistato professionalizzante** (art. 44 - D.Lgs. 81/2015);
- la **Sezione 2**, dedicata all'**apprendistato nel sistema duale** (artt. 43 e 45 - D.Lgs. 81/2015).

In entrambe le Sezioni sono definite per ciascuna tipologia di apprendistato:

- ✓ *finalità del contratto;*
- ✓ *requisiti dei destinatari;*
- ✓ *durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato;*
- ✓ *formazione prevista;*
- ✓ *istituzioni formative.*

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 6 di 34

Sezione 1

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

(Art. 44 - D.Lgs. 81/2015)

1. Finalità del contratto

Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una **qualificazione professionale ai fini contrattuali**. La qualificazione professionale è determinata sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti, per il settore di riferimento, dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale:

- a. giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni**²;
- b. giovani in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, di età compresa tra i **17** e i **29 anni**²;
- c. lavoratori **senza limiti di età** (c.d. “*apprendistato di ricollocazione*”³):
 - beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione;
 - beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148⁴;
 - i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354⁵.

Le società e le associazioni sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante, a tempo determinato, con lavoratori sportivi di età compresa tra i **15** e i **23 anni**⁶ (D.Lgs. n. 36/2021 Art. 30 comma 7 bis).

3. Durata e aspetti contrattuali

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi⁷ né superiore a **3 anni**, ovvero a **5 anni** per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

4. Formazione prevista

4.1 Formazione tecnico-professionale

Gli accordi interconfederali e i CCNL stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per

² Fino al compimento dei 30 anni.

³ Come definito dal D.Lgs. 81/2015, art 47, comma 4, e tenuto conto della circolare INPS 108/2018 (§ 2.2.2) e della disciplina contrattuale prevista dagli accordi interconfederali ovvero dai CCNL.

⁴ Modifica introdotta dalla Legge n. 234/2021.

⁵ Modifica introdotta dal D.L. 48/2025.

⁶ Fino al compimento dei 24 anni.

⁷ Fatto salvo per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali (D.Lgs. 81/2015 art. 44 comma 5).

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 7 di 34

l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Il percorso formativo può essere svolto internamente all'impresa con modalità differenti (aula, affiancamento on the job, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali, ecc.).

La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro.

4.2 Formazione di base e trasversale

La formazione tecnico-professionale è integrata, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.

Per gli apprendisti assunti con la fattispecie di cui al punto c) del § 2 (*apprendistato di ricollocazione*), la formazione di base e trasversale non è obbligatoria in ragione delle pregresse esperienze lavorative⁸.

La durata complessiva della formazione di base e trasversale, riferita all'intero periodo contrattuale, si differenzia in relazione al livello di scolarità dell'apprendista al momento dell'assunzione, ed è pari a:

- **120 ore:** se l'apprendista è privo di titolo o se è in possesso di titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);
- **80 ore:** se l'apprendista è in possesso di un titolo di formazione o istruzione secondaria di secondo grado (qualifica o diploma professionale conseguiti ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005 o diploma di istruzione secondaria superiore);
- **40 ore:** se l'apprendista è in possesso di un titolo di istruzione terziaria⁹.

Il percorso formativo dell'apprendista è strutturato in **moduli formativi standard**¹⁰ della durata di **40 ore ciascuno**, attivabili sulla base del titolo di studio, che a loro volta si articolano in Unità Formative (di seguito "UF"):

Modulo 1 - 40 ore, composto dalle seguenti UF:

- **UF1 - a: Formazione generale sulla sicurezza**, della durata di **4 ore**, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 e smi.
- **UF1 - b: Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro**, della durata di **12 ore**, che ha l'obiettivo di promuovere la messa in atto di comportamenti sicuri e virtuosi sul posto di lavoro. A tal fine devono essere adottate metodologie e tecniche che consentano di:
 - o individuare specifici comportamenti non sicuri, sui quali intervenire, e la loro relativa incidenza;
 - o esplorare in maniera approfondita le cause, a monte e a valle, di tali comportamenti;
 - o spostare l'attenzione dai risultati dei comportamenti scorretti (incidenti) alle cause, agendo direttamente su di esse per risolvere il problema alla radice;
 - o suggerire azioni e interventi da adottare per rimuovere tali cause e motivare la messa in atto di comportamenti sicuri;

⁸ Ministero del Lavoro - Interpello n. 5 del 30 novembre 2017.

⁹ Livello EQF 5 o superiore.

¹⁰ Moduli formativi standard per l'apprendistato professionalizzante disponibili nell'elenco dei "Servizi utili" su Gestione apprendistato.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 8 di 34

- rendere l'apprendista consapevole delle situazioni di rischio quotidiano in modo che, di fronte a tali situazioni, egli scelga un comportamento sicuro.
- **UF2: Organizzazione e qualità aziendale**, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, interculturalità e pari opportunità, della durata di **24 ore**.

Modulo 2 - 40 ore, composto da una delle seguenti UF:

- **UF4: Comunicazione nelle lingue straniere**
- **UF5: Competenza digitale**
- **UF6: Competenze sociali e civiche**

Modulo 3 - 40 ore, composto dalla seguente UF:

- **UF3: Imparare a imparare.**

L'obiettivo dell'UF3 è quello di sviluppare la capacità di apprendere nel contesto lavorativo, anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, al fine di acquisire:

- consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni sul luogo di lavoro;
- abilità a concentrarsi per periodi prolungati;
- capacità di riflettere in modo critico su obiettivi e finalità dell'apprendimento;
- capacità di riconoscere la coerenza tra l'obiettivo e la strada utilizzata per raggiungerlo;
- conoscenza delle proprie strategie abituali di apprendimento;
- comprensione dei punti di forza e debolezza delle proprie competenze al fine di gestire efficacemente la propria carriera e i propri schemi lavorativi;
- autonomia nell'individuare opportunità di istruzione/formazione e strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili.

Nella successiva tabella sono indicate la durata e l'articolazione della formazione di base e trasversale in funzione del titolo di studio dell'apprendista.

TITOLO DI STUDIO	DURATA PERCORSO	MODULI DA FREQUENTARE
TITOLO DI ISTRUZIONE TERZIARIA	40 ore	Modulo 1
TITOLO DI FORMAZIONE O ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO	80 ore	Modulo 1
		A scelta tra Modulo 2 e Modulo 3
NESSUN TITOLO O TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	120 ore	Modulo 1
		Modulo 2
		A scelta tra ulteriore Modulo 2 con contenuti differenti e Modulo 3

La durata della formazione di base e trasversale può essere ridotta per gli apprendisti che hanno già completato percorsi coerenti con la normativa vigente, o parte di essi, in precedenti rapporti di

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 9 di 34

apprendistato stipulati dopo il 1° gennaio 2015. La riduzione della durata del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

La durata della formazione di base e trasversale è altresì ridotta per gli apprendisti in possesso di crediti formativi sulla sicurezza ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 e smi. Il possesso e la validità dei suddetti crediti (acquisiti durante il contratto di apprendistato in essere o in precedenti rapporti di lavoro/tirocinio) deve essere documentato tramite i relativi attestati di frequenza di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e smi. In tale caso, la durata del Modulo 1 è ridotta nella misura oraria corrispondente ai crediti già acquisiti, fino ad un massimo di 16 ore (4 ore in meno se in possesso di crediti sulla formazione generale e 4, 8 o 12 ore in meno se in possesso di crediti per la formazione specifica).

5. Modalità di erogazione della formazione di base e trasversale

5.1 Soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica

L'offerta formativa pubblica è disponibile per i soggetti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, della durata di almeno 12 mesi, presso unità operative di imprese operanti sul territorio regionale.

I soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono essere accreditati per la formazione ai sensi della normativa regionale vigente (Macrotipologia C, tipologia ap), ed inseriti nell'apposito "Catalogo dell'offerta pubblica dei servizi formativi per l'apprendistato", consultabile sul sistema informativo "*Gestione apprendistato*" al quale si accede tramite il catalogo dei servizi online della Regione Piemonte.

L'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile¹¹ per il datore di lavoro e per l'apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale prevista dagli accordi interconfederali ovvero dai CCNL. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

5.2 Formazione di base e trasversale erogata dal datore di lavoro

Il datore di lavoro, anche in presenza di un'offerta formativa pubblica finanziata, può erogare, sotto la propria responsabilità, la formazione di base e trasversale indicata al precedente § 4.2.

In tale caso la formazione non è oggetto di finanziamento pubblico.

La formazione di base e trasversale può essere erogata:

- a) direttamente dall'impresa:** le imprese che intendono erogare direttamente la formazione di base e trasversale devono dichiarare di essere in possesso degli standard minimi necessari per esercitare la funzione di soggetto formativo (*capacità formativa*) avendo la disponibilità di:
 - **risorse umane** in possesso di:
 - almeno due anni di esperienza in docenza di carattere non occasionale (svolta in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi

¹¹ Per "*disponibile*" si intende un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione competente, che consenta al datore di lavoro l'iscrizione dell'apprendista affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data dell'assunzione (Cfr. *Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere* approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 10 di 34

formativi realizzati all'interno dell'impresa) coerente con le competenze di base e trasversali (§ 4.2);

oppure

- titolo di studio secondario o idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale (riferibile anche a contesti formativi non strutturati e volti al trasferimento di conoscenze) coerente con le competenze di base e trasversali (§ 4.2);
- o **luoghi idonei alla formazione**, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

La dichiarazione della **capacità formativa** deve essere effettuata tramite il sistema informativo “*Gestione apprendistato*” mediante la compilazione del Modello A.

Il datore di lavoro che ha dichiarato la propria capacità formativa può, comunque, avvalersi dell'offerta formativa pubblica finanziata nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

- b) **avvalendosi di soggetti terzi**: le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi non sono tenute a dichiarare la capacità formativa ma il soggetto terzo deve essere un'agenzia formativa o un'impresa in possesso della capacità formativa di cui al precedente paragrafo a).

6. Obblighi del datore di lavoro e dell'apprendista

6.1 Redazione del Piano formativo individuale (PFI)

Il datore di lavoro è tenuto a predisporre il Piano formativo individuale (di seguito "PFI"), anche in forma sintetica, in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, avvalendosi di format propri o di quelli definiti dalla contrattazione collettiva, o dagli enti bilaterali di riferimento.

6.2 Iscrizione dell'apprendista all'offerta formativa pubblica

Fatta eccezione per la modalità di erogazione della formazione di base e trasversale di cui al precedente § 5.2, il datore di lavoro, contestualmente all'invio telematico della comunicazione obbligatoria di assunzione o, comunque, **entro 10 giorni** di calendario dalla data di assunzione dell'apprendista, deve iscriverlo presso uno dei soggetti attuatori presenti nel Catalogo dell'offerta pubblica dei servizi formativi per l'apprendistato, accedendo al sistema informativo “*Gestione apprendistato*”.

Nel caso in cui l'iscrizione avvenga successivamente al termine sopra indicato, l'obbligazione formativa permane in capo al datore di lavoro; l'offerta formativa pubblica è comunque fruibile ma non è garantito l'avvio della formazione entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista (cfr. nota 6 - § 5.1).

6.3 Frequenza alle attività di formazione

L'apprendista è tenuto a frequentare la totalità delle ore previste dal PFI.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 11 di 34

Sezione 2

L'APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE

(Artt. 43 e 45 - D.Lgs. 81/2015)

Aspetti generali

I percorsi formativi in apprendistato nel sistema duale di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. 81/2015 sono funzionali al conseguimento, mediante l'integrazione organica tra formazione e lavoro, dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF) di seguito riportati:

APPRENDISTATO DI I LIVELLO (art. 43 D.Lgs. 81/2015)

- Qualifica professionale (EQF 3)
- Diploma professionale (EQF 4)
- Diploma di istruzione secondaria superiore (EQF 4)
- Diploma di specializzazione di enotecnico (EQF 4)
- Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS (EQF 4)

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (art. 45 D.Lgs. 81/2015)

- Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate – ITS biennale (EQF 5)
- Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate – ITS triennale (EQF 6)
- Laurea triennale o Diploma accademico AFAM di I livello (EQF 6)
- Laurea magistrale o Diploma accademico AFAM di II livello (EQF 7)
- Laurea a ciclo unico o Diploma accademico di specializzazione AFAM (EQF 7)
- Master universitario/AFAM di I livello (EQF 7)
- Master universitario/AFAM di II livello (EQF 8)
- Dottorato di ricerca o Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM (EQF 8)

I percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e di ricerca possono, inoltre, essere finalizzati allo svolgimento di:

- Attività di ricerca
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

7. Aspetti contrattuali

7.1 Data termine periodo formativo

Ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro è possibile assumere quale "data di fine del periodo formativo", il termine di conclusione stimato per il percorso formativo cui è iscritto l'apprendista, comprensivo dell'eventuale esame finale.

Per l'apprendistato per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore e per il Diploma di specializzazione di enotecnico, per tale data si assume convenzionalmente il 15 di luglio dell'anno in cui l'apprendista sosterrà l'esame finale.

7.2 Termine effettivo del contratto di apprendistato duale

Il termine effettivo del contratto di apprendistato coincide:

- per l'apprendistato di primo livello con la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale;
- per l'apprendistato di alta formazione e ricerca:

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 12 di 34

- con la data dell'esame conclusivo del percorso formativo per il Diploma ITS.
- con la data di conferimento del diploma o della discussione della tesi per i percorsi di laurea e diploma accademico.
- con la data dell'esame conclusivo per i percorsi di Master.
- con la data di fine del percorso formativo per il Dottorato di Ricerca ed il Diploma di formazione alla ricerca.
- con la data finale del progetto di ricerca per l'apprendistato per Attività di ricerca.
- con la data di conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato per l'apprendistato per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Non appena stabilita tale data, l'istituzione formativa deve integrare il PFI con la sua indicazione, sottoponendo il documento alla firma del datore di lavoro e dell'apprendista con congruo anticipo rispetto alla stessa.

7.3 Organicità del sistema di apprendistato duale e successione di contratti

Le diverse tipologie di apprendistato duale possono integrarsi organicamente al fine di consentire, il conseguimento di titoli di studio di livello superiore.

In via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto eventualmente disposto sulla medesima materia dal legislatore, dagli organismi nazionali competenti e dalla contrattazione collettiva nazionale, il cumulo temporale di differenti contratti di apprendistato duale è definito dalla somma delle rispettive durate previste dal presente provvedimento.

7.3.1 Prosecuzione di un contratto di Apprendistato di I livello

Al conseguimento del titolo è possibile:

- attivare un nuovo contratto di apprendistato di I livello finalizzato ad un altro titolo di studio (ad es. da Qualifica professionale a Diploma professionale);
- trasformare il contratto in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzato ad un titolo di studio terziario ovvero in un contratto di apprendistato professionalizzante.

7.3.2 Prosecuzione di un contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca

Al conseguimento del titolo è possibile attivare un nuovo contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzato ad un altro titolo di studio terziario (ad es. da Laurea triennale a Laurea magistrale).

8. Organizzazione didattica dei percorsi formativi

L'organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna" all'impresa, che assumono valore di "apprendimento formale" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 13/2013, si svolgono, rispettivamente, sul luogo di lavoro e presso l'istituzione formativa, si integrano, ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali e si realizzano sulla base del *protocollo* di cui al successivo § 9.2.

Le attività didattiche possono prevedere da parte delle istituzioni formative l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning nel rispetto dell'ordinamento scolastico e universitario e/o dei limiti

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 13 di 34

previsti dal documento "Standard di progettazione dei percorsi"¹² e secondo le modalità previste dai relativi dispositivi attuativi.

La durata complessiva del monte ore del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti.

Di norma, le annualità contrattuali seguono l'andamento delle annualità formative / scolastiche e l'esame conclusivo del percorso formativo fa parte della formazione esterna che si svolge presso l'istituzione formativa.

9. Responsabilità e funzioni dell'istituzione formativa

La formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione formativa, che comprende anche gli aspetti assicurativi e la tutela della salute e della sicurezza.

Per quanto concerne gli aspetti assicurativi, in particolare, l'istituzione formativa è tenuta a segnalare tempestivamente al datore di lavoro gli infortuni eventualmente occorsi all'apprendista durante lo svolgimento della formazione esterna, allo scopo di consentire al datore di lavoro di ottemperare ai relativi obblighi di comunicazione/denuncia entro i termini di legge.

9.1 Informazione all'apprendista

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro e con modalità volte a garantire la consapevolezza della scelta, adotta nei confronti dei giovani e, nel caso di minorenni, dei titolari della responsabilità genitoriale, iniziative idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato, e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro e la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo (§ 9.2) e del PFI (§ 9.3);
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti (§ 10.2);
- d) del doppio "status" di studente e lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna all'impresa.

9.2 Protocollo

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato l'istituzione formativa o di ricerca e il datore di lavoro devono sottoscrivere un protocollo, redatto sulla base dello schema posto in allegato **1** al Decreto Interministeriale 12/10/2015, e, con riferimento all'Apprendistato di primo livello, posto in allegato **1** alla circolare MLPS n. 12 del 06/06/2022, che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all'impresa.

9.3 Piano formativo individuale (PFI)

Il PFI dell'apprendista, che costituisce parte integrante del contratto, è definito dall'istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, sulla base dello schema posto in allegato **1a** al

¹² Disponibile sul sito di Regione Piemonte al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/progettazione-dei-percorsi-formativi/come-progettare-erogare-percorsi-formativi>

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 14 di 34

Decreto Interministeriale 12/10/2015 e, con riferimento all'Apprendistato di primo livello, posto in allegato **1a** alla circolare MLPS n. 12 del 06/06/2022. Nel PFI, oltre ai contenuti e alla durata del percorso formativo, devono essere indicati:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor aziendale e al tutor formativo;
- b) la qualificazione da acquisire al termine del percorso, ove prevista;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze da acquisire nell'ambito della formazione interna ed esterna all'impresa, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure adottate per il riallineamento delle competenze, il sostegno e il recupero anche in caso di sospensione del giudizio.

Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso. Laddove le variazioni comportino modifiche sostanziali del PFI (ad es. data fine periodo formativo, variazione del tutor aziendale, variazione del tutor formativo, etc..) esse devono essere espresse, nelle loro ragioni e obiettivi, ed è prevista la controfirma dello stesso da parte di istituzione formativa, datore di lavoro e apprendista.

9.4 Funzioni del tutor formativo

Le istituzioni formative individuano un tutor formativo che ha il compito di favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro al fine di garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna e promuovere il successo del percorso dell'apprendista.

Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista sulla base dello schema posto in allegato **2** al Decreto Interministeriale 12/10/2015 e, con riferimento all'Apprendistato di primo livello, posto in allegato **2** alla circolare MLPS n. 12 del 06/06/2022, e garantisce l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del percorso formativo anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

9.5 Monitoraggio dei percorsi

In conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 3, lett. e) del Decreto Interministeriale 12/10/2015, l'istituzione formativa, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione dell'apprendista agli esami conclusivi del percorso, ne dà evidenza nel dossier individuale, ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

Come previsto all'art. 42, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, per i percorsi di apprendistato di I livello il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall'istituzione formativa, costituisce giustificato motivo di licenziamento.

In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 15 di 34

9.6 Comunicazione di conclusione dei percorsi

Per l'apprendistato di I livello l'istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l'esito del percorso nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla data di conclusione effettiva (come da § 7.2) in modo da consentire l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

10. Requisiti e responsabilità del datore di lavoro

La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro sono da riferire esclusivamente all'attività, compresa quella formativa, svolta presso l'impresa secondo le modalità definite nel PFI.

Per quanto concerne gli aspetti relativi all'igiene, alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, fermi restando tutti gli altri obblighi posti a suo carico dalla normativa in vigore, il datore di lavoro deve, in particolare:

- effettuare e rielaborare la valutazione dei rischi, anche sulla base di informazioni acquisite dall'istituzione formativa, tenendo conto dell'età dell'apprendista nonché delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 28 e 29 – III comma del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i.);
- in caso di apprendisti minorenni, fornire le informazioni in materia anche ai titolari della responsabilità genitoriale.

10.1 Requisiti del datore di lavoro

Il datore di lavoro, alla stipula del protocollo di cui al § 9.2, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, prevedendo, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;
- capacità tecniche rispetto alla disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione interna, conformi alla normativa vigente in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;
- capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento delle funzioni indicate al successivo § 10.3.

10.2 Modalità di selezione degli apprendisti

La selezione degli apprendisti è effettuata dal datore di lavoro tenuto conto del parere dell'istituzione formativa, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale e colloqui individuali, ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro, o tirocinio, al fine di evidenziare motivazioni, attitudini e conoscenze dell'apprendista anche in ragione del ruolo da svolgere in impresa.

Nel caso di gruppi classe dedicati, la procedura di selezione degli apprendisti, e la stipula dei contratti di apprendistato, è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 16 di 34

10.3 Funzioni del tutor aziendale

Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, affianca l'apprendista nella fase di inserimento nell'impresa, lo assiste nel percorso di formazione interna e gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative.

Il tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo, partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista, sulla base dello schema posto in allegato **2** al Decreto Interministeriale 12/10/2015 e, con riferimento all'Apprendistato di primo livello, posto in allegato **2** alla circolare MLPS n. 12 del 06/06/2022, e fornisce all'istituzione formativa tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività dell'apprendista, nonché per l'efficacia del processo formativo.

Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni dei tutor aziendali relative alla componente formativa ordinamentale che si svolge in impresa e al raccordo con l'istituzione formativa, la Regione Piemonte si impegna ad individuare adeguati strumenti utili a sviluppare le metodologie didattiche necessarie al trasferimento e alla valutazione delle competenze agli apprendisti.

10.4 Retribuzione dell'apprendista

Come previsto agli articoli 43 comma 7, e 45 comma 3 del D.Lgs. 81/2015:

- il datore di lavoro è esonerato¹³ da ogni obbligo retributivo rispetto alle ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa (formazione esterna);
- per le ore di formazione svolte presso l'impresa (formazione interna), al lavoratore è riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10 per cento di quella dovuta.

Sono fatte salve eventuali diverse previsioni dei CCNL.

Per le ore di lavoro effettivo spetta una retribuzione conforme alle previsioni dei CCNL o di eventuali accordi interconfederali di riferimento dell'azienda.

In ogni caso, i livelli retributivi fissati dal D.Lgs. 81/2015, ovvero dalla contrattazione collettiva, rappresentano uno standard minimo garantito all'apprendista con la conseguente possibilità, per il datore di lavoro, di riconoscere un trattamento retributivo più favorevole in applicazione del principio del *favor laboris* (Sentenza della Corte di Cassazione 29 novembre 1985, n. 5977).

¹³ Tale esonero retributivo in via generale, se non diversamente disposto dal CCNL o dall'accordo interconfederale applicato, è da intendersi riferito a tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 17 di 34

**Apprendistato di I livello per la
QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE**
(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

11. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Qualifica professionale** o di **Diploma professionale**.

In particolare, le assunzioni possono essere effettuate in relazione alle qualifiche contrattuali riconducibili alle figure di qualifica di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e per i titoli di diploma professionale di tecnico per i quali sia disponibile un'offerta formativa pubblica in Regione Piemonte.

12. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto **15 anni** di età e fino al compimento dei **25**, iscritti ad un percorso di qualifica o diploma professionale.

Per le società o associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, il limite di età minimo è fissato a **14 anni** (D.Lgs. n. 36/2021 Art. 30 comma 1 bis).

13. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:

- **3 anni**, per il conseguimento della qualifica professionale;
- **1 anno**, per il conseguimento del diploma professionale (se in possesso di qualifica).

La durata effettiva del contratto può essere ridotta, nell'ambito del PFI definito dall'istituzione formativa, in considerazione delle competenze in ingresso dell'apprendista.

La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:

- a) l'apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale e intenda consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; in tal caso la durata della formazione interna è di 120 ore e, i relativi contenuti, sono correlati alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, e definiti mediante l'aggiornamento del PFI. In questa ipotesi la formazione esterna non è obbligatoria;
- b) al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Qualora l'apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. 81/2015) per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tal caso, come previsto

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 18 di 34

all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 81/2015, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

14. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi sono definiti dai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 e smi.

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso:

- il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale;
- ai fini dell'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale, e comunque nel rispetto degli ordinamenti vigenti, l'apprendista, al termine di ciascuna annualità del percorso, deve aver frequentato, di norma, almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI.

14.1 Qualifica professionale

Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale dei percorsi di qualifica professionale, pari a **990 ore annue**, la formazione è ripartita come segue:

- **440 ore** di formazione esterna, svolta presso l'istituzione formativa;
- **550 ore** di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.

14.2 Diploma professionale

Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale del percorso per il diploma professionale (IV anno) pari a **990 ore**, la formazione è ripartita come segue:

- **440 ore** di formazione esterna, svolta presso l'istituzione formativa;
- **550 ore** di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.

15. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005 e smi.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 19 di 34

**Apprendistato di I livello per il
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**
(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

16. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di **Diploma di istruzione secondaria superiore**.

17. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto **15 anni** di età, e fino al compimento dei **25**, che siano iscritti presso istituzioni scolastiche operanti in Piemonte e:

- abbiano superato positivamente il terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore (classi IV e V);
o
- abbiano superato positivamente il secondo anno dei percorsi quadriennali per l'ottenimento del diploma di istruzione secondaria superiore (classi III e IV);
o
- siano iscritti al secondo o terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello (c.d. percorsi "serali");

18. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a **2 anni** e può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore.

Successivamente al conseguimento del diploma, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. n. 81/2015). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2015.

19. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di istruzione secondaria superiore sono quelli definiti nell'ambito della normativa nazionale di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dai relativi decreti attuativi.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 20 di 34

In coerenza con il Decreto Interministeriale 12/10/2015, la **durata annua** della formazione per il IV e V anno è ripartita, di norma, nella misura di seguito indicata:

Tipologia di percorso scolastico	Durate annue in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna (presso la scuola)	Formazione interna (presso il datore di lavoro)
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI	1.056	660	396
LICEI ARTISTICI	1.155	726	429
LICEI CLASSICI	1.023	660	363
LICEI SCIENTIFICI, LINGUISTICI E DELLE SCIENZE UMANE	990	627	363
LICEI MUSICALI E COREUTICI	1.056	660	396

La **ripartizione settimanale** delle ore di formazione per il IV e V anno, nell'ambito delle 33 settimane del calendario scolastico è indicativamente individuata nella misura di seguito indicata:

Tipologia di percorso scolastico	Durate settimanali in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna (presso la scuola)	Formazione interna (presso il datore di lavoro)
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI	32	20	12
LICEI ARTISTICI	35	22	13
LICEI CLASSICI	31	20	11
LICEI SCIENTIFICI, LINGUISTICI E DELLE SCIENZE UMANE	30	19	11
LICEI MUSICALI E COREUTICI	32	20	12

Ferme restando le durate ordinamentali sopra indicate e il rispetto del monte ore di lavoro previsto dal CCNL dell'apprendista, possono essere introdotti nel calendario scolastico, qualora funzionali alla realizzazione dei percorsi, i seguenti elementi di flessibilità:

- modifiche dell'orario giornaliero;
- modalità di insegnamento a distanza;
- moduli intensivi e recuperi;
- riconoscimento di eventuali crediti formativi.

Eventuali ore di lezione svolte prima dell'assunzione possono essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

Per i percorsi "serali", la durata annua della formazione è ripartita tenendo conto della riduzione della durata ordinamentale e dei quadri orari di riferimento previsti dalle Linee Guida per il passaggio al

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 21 di 34

nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti a norma dell'art. 11, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012.

Per i percorsi quadriennali di istruzione tecnica e/o professionale la durata annua della formazione è ripartita tenendo conto dei quadri orari individuati per i singoli percorsi.

In ogni caso:

- il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale;
- ai fini dell'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale, e comunque nel rispetto degli ordinamenti vigenti, l'apprendista, al termine di ciascuna annualità del percorso, deve aver frequentato, di norma, almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI.

20. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, operanti in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 22 di 34

**Apprendistato di I livello per il
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE DI ENOTECNICO**
(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

21. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del **Diploma di specializzazione di enotecnico**.

22. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani che hanno compiuto i **15 anni** e fino al compimento dei **25 anni**, iscritti al sesto anno presso gli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.

23. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 1 anno e può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito il diploma di specializzazione di enotecnico.

Successivamente al conseguimento del diploma di specializzazione di enotecnico, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. n. 81/2015). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2015.

24. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di istruzione secondaria superiore sono quelli definiti nell'ambito della normativa nazionale di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dai relativi decreti attuativi.

La durata annua della formazione per il VI anno è ripartita, di norma, nella misura di seguito indicata:

Tipologia di percorso scolastico	Durate annue in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna (presso la scuola)	Formazione interna (presso il datore di lavoro)
ISTITUTI TECNICI – Indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA	1.056	660	396

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 23 di 34

La **ripartizione settimanale** delle ore di formazione per il VI anno, nell'ambito delle 33 settimane del calendario scolastico è indicativamente individuata nella misura di seguito indicata:

Tipologia di percorso scolastico	Durate annue in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna (presso la scuola)	Formazione interna (presso il datore di lavoro)
ISTITUTI TECNICI – Indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA	32	20	12

Ferme restando le durate ordinamentali sopra indicate e il rispetto del monte ore di lavoro previsto dal CCNL dell'apprendista, possono essere introdotti nel calendario scolastico, qualora funzionali alla realizzazione dei percorsi, i seguenti elementi di flessibilità:

- modifiche dell'orario giornaliero;
- modalità di insegnamento a distanza;
- moduli intensivi e recuperi;
- riconoscimento di eventuali crediti formativi.

Eventuali ore di lezione svolte prima dell'assunzione possono essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso:

- il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale del titolo previsto, anche ai fini del superamento dell'esame finale;
- ai fini dell'ammissione all'esame finale, e comunque nel rispetto degli ordinamenti vigenti, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato, di norma, almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI.

25. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dagli istituti tecnici abilitati al rilascio del titolo di specializzazione di "Enotecnico" di cui al D.P.R. 15/03/2010 n. 88.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 24 di 34

**Apprendistato di I livello per il
CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)**
(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

26. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del **Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)**.

27. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani che hanno compiuto i **15 anni** di età, e fino al compimento dei **25**, iscritti ad un percorso IFTS.

28. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi, né superiore a **1 anno**, e può essere prorogata fino ad un ulteriore anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso realizzato, l'apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore.

29. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono quelli definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

Assunto a base di calcolo l'orario ordinamentale del percorso formativo, pari a **800** ore, la durata annua è ripartita come segue:

- **400 ore** di “formazione esterna”, svolta presso l'istituzione formativa;
- **400 ore** di “formazione interna”, svolta presso l'impresa.

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale.

30. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dalle istituzioni formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 25 di 34

**Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)**
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

31. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS)**.

32. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni** iscritti ad un percorso ITS.

33. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il conseguimento del Diploma di istruzione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:

- **2 anni**, nel caso di corsi di ITS articolati su 2 annualità;
- **3 anni**, nel caso di corsi di ITS articolati su 3 annualità.

Il contratto è attivato, di norma, in concomitanza con l'avvio della I, II o III annualità dei corsi di ITS.

34. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

Assunto a base di calcolo l'orario ordinamentale dei percorsi formativi, pari a **900 ore**, la durata annua è ripartita, di norma, come segue:

ITS biennali	Formazione esterna	Formazione interna
I annualità	740	160
II annualità	320	580

ITS triennali	Formazione esterna	Formazione interna
I annualità	740	160
II annualità	320	580
III annualità	320	580

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 26 di 34

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al diploma di Tecnico Superiore di cui al Decreto Interministeriale 7 settembre 2011.

35. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dagli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 27 di 34

**Apprendistato di alta formazione e di ricerca per la
LAUREA O DIPLOMA ACCADEMICO**
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

36. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di:

- **Laurea professionalizzante**
- **Laurea triennale o Diploma accademico di I livello**
- **Laurea magistrale o Diploma accademico di II livello**
- **Laurea a ciclo unico o Diploma accademico di specializzazione**

37. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni** iscritti ad un percorso universitario di Laurea o ad un percorso per il Diploma accademico di Alta formazione artistica musicale e coreutica.

38. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea o del Diploma accademico non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari, nel massimo, alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

La durata del contratto può essere proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni universitarie o accademiche che realizzano il percorso formativo, di CFU/CFA conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato.

39. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di Laurea professionalizzante, triennale, magistrale o a ciclo unico e di Diploma accademico di I, II livello e di specializzazione, sono definiti in osservanza degli ordinamenti nazionali vigenti.

Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi previsti, la durata complessiva del percorso è ripartita, di norma, come segue:

- **formazione esterna**, svolta presso l'istituzione universitaria/accademica: non superiore al **60%** del numero di ore previste nell'ambito dei crediti formativi del percorso;
- **formazione interna**, svolta presso l'impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. La formazione interna deve comprendere anche lo studio individuale.

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 28 di 34

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

40. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati:

- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Laurea professionalizzante, triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 29 di 34

Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il

MASTER DI I E II LIVELLO

(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

41. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di Master di I o II livello universitario o di Alta formazione artistica musicale e coreutica.

42. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni** iscritti ad un Master di I o II livello.

43. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Master di I o II livello non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a **2 anni**.

La durata del contratto può essere proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle Istituzioni universitarie/accademiche che realizzano il percorso formativo, di CFU/CFA conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato.

44. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di Master di I e II livello sono definiti in attuazione degli ordinamenti vigenti.

Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi previsti, la durata complessiva del percorso è ripartita, di norma, come segue:

- **formazione esterna**, svolta presso l'istituzione universitaria/accademica: non superiore al **60%** del numero di ore previste nell'ambito dei crediti formativi del percorso;
- **formazione interna**, svolta presso l'impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. La formazione interna deve comprendere anche lo studio individuale.

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

45. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati:

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 30 di 34

- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Master universitario;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 31 di 34

**Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il
DOTTORATO DI RICERCA O DIPLOMA ACCADEMICO DI FORMAZIONE ALLA
RICERCA**

(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

46. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio universitario di Dottore di Ricerca o al titolo di studio dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica di Diploma di formazione alla ricerca.

47. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni** che siano ammessi, o già inseriti, in corsi di Dottorato di Ricerca o di Diploma di formazione alla ricerca.

48. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca o del Diploma di formazione alla ricerca non può essere inferiore a 6 mesi e superiore alla durata ordinamentale del relativo percorso.

49. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di Dottorato di Ricerca e del Diploma di formazione alla ricerca sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali vigenti.

Assunto a base di calcolo le ore o il numero dei crediti formativi previsti dall'ordinamento vigente la durata complessiva del percorso è ripartita, di norma, come segue:

- **formazione esterna**, svolta presso l'istituzione universitaria/accademica: non superiore al **60%** del numero di ore previste nell'ambito dei crediti formativi del percorso;
- **formazione interna**, svolta presso l'impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. La formazione interna deve comprendere anche lo studio individuale.

Gli Atenei o le istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica possono stabilire differenti durate o ripartizioni della formazione, sulla base delle specificità del singolo percorso di Dottorato di ricerca o di Diploma di formazione alla ricerca.

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 32 di 34

50. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati:

- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Dottore di ricerca;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 33 di 34

Apprendistato di alta formazione e di ricerca per

ATTIVITÀ DI RICERCA

(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

51. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi in apprendistato per lo svolgimento di **attività di ricerca**.

52. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni** in possesso del titolo di studio di Laurea magistrale o titoli superiori.

53. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per attività di ricerca è definita, nell'ambito del PFI dell'apprendista, in rapporto alla durata del progetto di ricerca, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di **3 anni**.

L'inserimento occupazionale può riferirsi a progetti o a programmi di ricerca già avviati, ovvero a specifiche attività di ricerca che il datore di lavoro intende realizzare.

Il contratto può essere prorogato fino ad un anno, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca, previa modifica e aggiornamento del PFI.

54. Formazione prevista

Il percorso dell'apprendista si realizza mediante un'azione formativa i cui contenuti e la cui durata sono definiti nel PFI redatto dall'istituzione formativa o di ricerca con il coinvolgimento del datore di lavoro, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto e si realizza con l'assistenza del tutor formativo dell'istituzione formativa o di ricerca in accordo con il tutor aziendale.

La formazione esterna non è obbligatoria.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi alla qualificazione contrattuale da conseguire.

55. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati:

- dagli Atenei;
- dalle istituzioni di ricerca iscritte alla Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 34 di 34

**Apprendistato di alta formazione e di ricerca per
PRATICANTATO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE**
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

56. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato a formare le figure previste dagli ordinamenti professionali e dalla contrattazione collettiva nazionale.

57. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni**. L'accesso al praticantato è regolato dalla normativa vigente in materia relativamente ai singoli ordini professionali.

58. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

59. Formazione prevista

Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto.

La formazione esterna non è obbligatoria.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi alla qualificazione da conseguire.

60. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dagli ordini e collegi, le associazioni di iscritti agli albi o altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.